



95310-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO l'articolo 11 della legge 23/07/1991, n. 223, come integrato dall'articolo 6, comma 2, della legge 19/07/1993 n. 236;

VISTE le delibere del Comitato Interministeriale Programmazione Industriale del 25/03/1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 11, della legge 23/07/1991, n. 223, e del 19/10/1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato articolo 6, comma 2, della legge 236/93, la precedente delibera;

VISTA l'istanza inoltrata dalle organizzazioni sindacali, per il tramite della Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli, relativa all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza del previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e per le attività descritte nel dispositivo;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 15, del 11/02/2005, inviata in data 19/01/2016;

CONSIDERATO che l'istante non ha presentato osservazioni di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge n. 15, del 11/02/2005;

DECRETA

non è accertata, ai sensi dell'articolo 11, della legge 23/07/1991, n.223, la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'articolo della legge 223/91, in favore dei lavoratori edili interessati, con riferimento a :

Lavori di Costruzione Capannoni Industriali c/o Interporto Maddaloni -Marcianise
con effetto dal 28/11/2014

per i seguenti motivi :

L'articolo 11 della legge n. 223/91, prevede l'accertamento della sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai fini della concessione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili, impegnati nei predetti lavori e licenziati dopo uno stato di avanzamento degli stessi superiore al 70%.

L'articolo 6, comma 2, del decreto legge 20.5.1993 n.148, convertito nella legge 19.7.1993 n. 236 ha stabilito che " per opere pubbliche di grandi dimensioni, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi ".

Nella fattispecie in esame si rileva che.

- la durata dei lavori relativi ai lotti funzionali denominati 8.3 a e 8.5, per i quali si richiede l'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione non rientra nei parametri previsti dal citato articolo 6, comma 2, del decreto legge 20.5.1993 n.148, convertito nella legge 19.7.1993 n. 236. Infatti il contratto di appalto ha stabilito al 30.3.2012 il termine improrogabile dei lavori iniziati il 5.9.2011.
- i licenziamenti dei lavoratori non sono conseguenti all'ultimazione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ma sono intervenuti dopo un periodo di circa 33 mesi di cassa integrazione straordinaria, autorizzata per periodi successivi alla predetta data del 30.3.2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale entro rispettivamente 120 o 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Roma, addì

15 APR. 2016

F.to Il Direttore Generale
Ugo Menziani

nk puf